



RISORSA CITTADINO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Via Bruni, 36 - 47121 FORLI' - TEL: 0543.370923/ FAX 0543.456527

informazioni@risorsacittadino.org – www.risorsacittadino.org

Nel contesto del progetto nazionale divulgativo

INVECE DI GIUDICARE

*PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA RETE DI PERSONE, MEZZI E STRUMENTI
PER LA DIFFUSIONE SU LARGA SCALA
DELLA CULTURA DELLA MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE*



BORSA ANNUALE DI STUDIO

MARIO QUINTO OPPORTUNITY

Peer mediation comparative recognition program

ART. 1 – OGGETTO

Risorsa Cittadino soc. coop sociale, ispirandosi allo slancio ideale e pratico del Prof. Mario Quinto, tra i pionieri della negoziazione e della mediazione in Italia e in Europa, istituisce una borsa di studio per attività di ricerca in materia di mediazione tra pari nel mondo, in Europa ed in Italia.

ART. 2 – DESTINATARIO

La borsa di studio è destinata ad una cittadina o ad un cittadino europeo che conosca anche la lingua italiana, di età non superiore agli anni 35 alla data di scadenza del bando di concorso, che sia in possesso del diploma di laurea conseguito in Italia o di titolo equipollente conseguito all'estero.

Il possesso di uno o più dei seguenti titoli: dottore di ricerca, dottorando di ricerca, conoscenza di più lingue, formatore di mediatori fra pari, divulgatore della cultura della mediazione attivo del progetto INVECE DI GIUDICARE, mediatore, costituiscono titoli preferenziali.

E' preclusa la partecipazione alle procedure per il conferimento della borsa di studio a coloro che abbiano commensalità o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso o relazione di coniugio di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia formativa.

ART. 3 – DURATA E IMPORTO DELLA BORSA

La borsa, assegnata alla fine nel mese di giugno di ogni anno, avrà durata dal 1 Settembre di ogni anno al 30 Novembre di ogni anno. L'importo della borsa è pari ad euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) lordi. L'attività svolta per ottenere la borsa di studio non comporta vincoli di continuità, ne è assoggettata a potere direttivo, ed è sia in diritto che in fatto collocata al di fuori del rapporto di subordinazione.

ART. 4 – CONTENUTO E TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il bando di selezione per l'istituzione della borsa di studio:

- viene pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia formativa per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni;
- la ricerca deve consentire un dettagliato monitoraggio sulle teorie e sul maggior numero possibile di esperienze della mediazione tra pari in Europa;
- la domanda di partecipazione al bando, corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare quanto dichiarato dal partecipante, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

ART. 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è composta da tre membri effettivi designati dal Coordinamento nazionale del progetto INVECE DI GIUDICARE ed è presieduta da un formatore di mediatori di levatura universitaria e si esprime entro e non oltre 10 giorni dal termine ultimo di presentazione della domanda della borsa. Il responsabile nazionale del progetto è il Responsabile scientifico della ricerca.

ART. 6 – PROVE DI SELEZIONE

La selezione dei candidati si svolge mediante valutazione dei titoli presentati con il riconoscimento dei seguenti punteggi:

- comprovata collaborazione con istituzione internazionale con ruolo di ricerca in materia specifica o esperienze internazionali di ricerca (5,0)
- dottore di ricerca, dottorando di ricerca o esperto con comprovate esperienze di ricerca in materie specifiche (punto 4,5) ;
- conoscenza di non meno di tre lingue, oltre la lingua italiana (punti 4,0);
- disponibilità ad operare almeno in parte presso la sede dell'organizzazione che eroga la borsa di studio (3,5);
- formatore di mediatori fra pari o formatore di mediatori (punti 3,0);
- divulgatore della cultura della mediazione nel progetto INVECE DI GIUDICARE (punti 2,5)
- mediatore sociale o civile e commerciale (2,0);
- autore di pubblicazioni specifiche o in materia di mediazione in generale post laurea (1,5);
- laureato con tesi con tema specifico (1,0);

e può essere integrata da un colloquio volto ad accertare l'idoneità del candidato alla specifica attività oggetto del programma della borsa.

La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei candidati formulando un giudizio motivato e redige la graduatoria di merito.

ART. 7 – ASSEGNAZIONE DELLA BORSA

Il godimento della borsa non si configura in nessun caso come un rapporto di lavoro.

Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

L'attività di ricerca avrà inizio il primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto.

ART. 8 – OBBLIGHI DEI BORSISTI

Il borsista è tenuto a svolgere l'attività di ricerca indicata nel bando di selezione sotto la supervisione ed il coordinamento del responsabile scientifico.

Il borsista che non prosegua l'attività senza giustificato motivo o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze decade dal diritto all'ulteriore godimento della borsa, con provvedimento adottato dal Coordinamento del progetto su segnalazione del responsabile scientifico.

ART. 9 –PAGAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO

Il pagamento della borse al vincitore verrà effettuato dall'Agenzia formativa metà alla metà del lavoro e l'altra metà alla consegna del materiale realizzato dal borsista, previa dichiarazione del responsabile scientifico attestante il regolare svolgimento dell'attività del borsista.

ART. 10 - PROPRIETA' INTELLETTUALE

Il materiale prodotto dal borsista è di esclusiva proprietà ed utilizzo del progetto dell'Agenzia formativa ha finanziato la borsa di studio.

ART. 11 – RINUNCE O PERDITA DELLA BORSA

L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma sia impossibilitato a proseguirla può irrevocabilmente rinunciare alla borsa.

In questo caso e a seguito di decadenza di cui al precedente art. 8 la borsa che resta disponibile potrà essere assegnata per il periodo e l'importo residuo ai successivi idonei secondo l'ordine della graduatoria, ovvero, in mancanza di questi, per attività di ricerca presso la struttura proponente..

ART. 12 – REGIME FISCALE

La borsa di studio di cui al presente regolamento è soggetta al regime fiscale disposto dalle norme vigenti in materia.